

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 1 finalità

Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 3 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 5 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 6 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 7 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 8 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 9 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 10 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 11 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 12 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 13 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 14 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 15 modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 16 modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 17 modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 18 modifiche all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 19 modifiche all'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 20 inserimento del Capo VIII bis al Titolo II del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 21 modifiche all'articolo 61 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 22 modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 23 modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 24 modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 25 inserimento del Capo I bis al Titolo III del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 26 modifiche all'articolo 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 27 modifiche all'articolo 98 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 28 sostituzione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 29 entrata in vigore

## **Art. 1** finalità

1. Il presente regolamento dispone le modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

## **Art. 2** modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II, capo VIII bis, sono concessi esclusivamente a imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle rientranti nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentato un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000,00 euro.>>.

b) la lettera b) del comma 7 è abrogata;

c) al comma 8, dopo le parole: <<al comma 7>> sono aggiunte le seguenti: <<, non siano in situazione di difficoltà, così come definita all'allegato B>>;

d) al comma 9 la parola: <<b)>> è soppressa.

## **Art. 3** modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:

<<1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in G.U.E.E., serie L n. 352 del 24 dicembre 2013, sono esclusi dagli aiuti medesimi i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'Allegato A.>>.

## **Art. 4** modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<<c bis. Incentivi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, di cui al titolo II, capo VIII bis;>>.

## **Art. 5** modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, le parole: <<(Aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006)>> sono sostituite dalle seguenti: <<(Aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013)>>;

b) al comma 1, le parole: <<n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<n. 1407/2013>>;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica, così come definita all'allegato A, non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.>>;

d) al comma 3, dopo la parola: <<ricevuti>> è inserita la seguente: <<dall'impresa unica>>.

e) al comma 4, le parole: <<n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<n. 1407/2013>>.

## **Art. 6** modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<è pari al 40 per cento,>> sono sostituite dalle seguenti: <<è pari al 30 per cento,>>;

b) al comma 2, le parole: <<In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 l'intensità dell'aiuto>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'intensità dell'aiuto stabilita ai sensi del comma 1>>;

c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), le parole: <<50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<40 per cento>>;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

<<a bis) l'intensità dell'aiuto per gli incentivi a favore delle imprese di piccolissima dimensione di cui all'articolo 55 bis è pari all'80 per cento e non è soggetta all'elevazione di cui al comma 2.>>.

## **Art. 7** modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli incentivi di cui al Capo VIII bis sono cumulabili con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), alle seguenti condizioni:

a) gli incentivi complessivamente percepiti non superino l'importo della spesa sostenuta effettivamente dall'impresa;

b) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" percepiti dall'impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda, non superi il limite di 200.000,00 euro.>>.

## **Art. 8** modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

<<La domanda, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 11, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, è inoltrata esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC).>>;

b) al comma 1 ter) le parole: <<Nel caso di sospensione dei termini di cui al comma 1 bis, le imprese di cui al comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nel caso in cui i termini di cui al comma 2 scadano nel periodo di sospensione disposto dal decreto del Direttore centrale di cui al comma 1 bis, le imprese interessate>>;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<< 2 bis. Le imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 2, comma 4 bis presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione delle spese entro i termini di cui al comma 1.>>.

d) al comma 4, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

<<h bis) imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui al titolo II, capo VIII bis;>>.

## **Art. 9** modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:

<<c bis) per le iniziative di cui al titolo II, capo VIII bis realizzate dalle imprese artigiane di piccolissime dimensioni;>>;

b) al comma 3, le parole : << lettere a), c) e d)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a) e d)>>.

### **Art. 10** modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<e su quelli delle Camere di commercio e del CATA, secondo la rispettiva competenza.>> sono sostituite dalle seguenti: <<e su quello del CATA.>>

b) alla lettera b) del comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: <<lettere b), c) e d)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere c) e d)>>;

2) dopo il numero 4) è aggiunto alla fine il seguente:

<<4 bis) il pagamento dell'imposta di bollo nei termini di legge.>>;

c) al comma 4 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: << e dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).>>.

### **Art. 11** modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<e su quelli delle Camere di commercio e del CATA, secondo la rispettiva competenza.>> sono sostituite dalle seguenti: <<e su quello del CATA.>>

### **Art. 12** modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole: <<capo V>> sono inserite le seguenti: <<, le imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui al titolo II, capo VIII bis >>

### **Art. 13** modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 è inserito all'inizio il seguente periodo: <<Il pagamento è effettuato esclusivamente dal beneficiario del contributo, pena l'inammissibilità della relativa spesa.>>;

b) al comma 7 dopo le parole: <<500,00 euro>> sono aggiunte le seguenti: << è effettuato dal beneficiario del contributo ed>>

c) dopo comma 7 è aggiunto il seguente:

<<7 bis. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, per gli incentivi di cui all'articolo 55 bis), comma 1, lettere a) e b) il pagamento delle spese può avvenire anche mediante forme di pagamento diverse da quelle di cui ai commi 6 e 7 a condizione che sia comprovato, con idonea documentazione, l'effettivo sostenimento della spesa da parte del beneficiario del contributo.>>.

#### **Art. 14** modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: <<fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 bis>>.

#### **Art. 15** modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 3 alla fine sono aggiunte le seguenti: <<e interventi edilizi per l'adeguamento alla normativa di cui ai punti 1.3.1.1, 1.3.1.2. e 1.3.1.3. dell'articolo 1 dell'allegato IV al decreto legislativo 81/2008.>>;

b) la lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

<< a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 9. >>.

#### **Art. 16** modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: <<, di importo unitario superiore a 50,00 euro, al netto dell'IVA>>;

b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<< a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 9;,>>.

#### **Art. 17** modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole <<100.000,00 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<75.000,00 euro>>.

#### **Art. 18** modifiche all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: <<, di importo unitario superiore a 50,00 euro, al netto dell'IVA>>;

b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<< a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 9;,>>.

#### **Art. 19** modifiche all'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<100.000,00 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<75.000,00 euro>>.

**Art. 20** inserimento del Capo VIII bis al Titolo II del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo il Capo VIII del Titolo II del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserito il seguente:

<<CAPO VIII BIS  
IMPRESE ARTIGIANE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI

Art. 55 bis  
(Finalità e iniziative finanziabili)

1. In attuazione dell'articolo 60 bis della legge regionale 12/2002 l'Amministrazione regionale, al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, è autorizzata a concedere incentivi in forma di contributo a fondo perduto per le seguenti spese:

- a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
- b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
- c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.

Art. 55 ter  
(Spese ammissibili)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera a) sono ammissibili le spese relative al premio e alle spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), sostenute nell'esercizio finanziario antecedente all'anno di presentazione della domanda di contributo.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera b) sono ammissibili le spese relative agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia per la concessione del finanziamento bancario sostenute nell'esercizio finanziario antecedente all'anno di presentazione della domanda di contributo.

3. Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera c) sono ammissibili le spese relative alle consulenze effettuate da professionisti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34) o iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) relative alla redazione di un piano finanziario aziendale comprendente, tra l'altro, l'analisi dei flussi di cassa e sostenute nei dodici mesi antecedenti l'anno di presentazione della domanda di contributo.

Art. 55 quater  
(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 55 ter ed, in particolare:

- a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria e economica, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- b) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio, ammende e penali.

Art. 55 quinquies  
(Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'articolo 55 ter, comma 1 lettera a) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:
  - a) importo minimo pari a 500,00 euro;
  - b) importo massimo pari a 5.000,00 euro.
2. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'articolo 55 ter, comma 1 lettera b) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:
  - a) importo minimo pari a 500,00 euro;
  - b) importo massimo pari a 10.000,00 euro.
3. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'articolo 55 ter, comma 1 lettera c) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:
  - a) importo minimo pari a 500,00 euro;
  - b) importo massimo pari a 3.000,00 euro.>>.

**Art. 21** modifiche all'articolo 61 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<100.000,00 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<75.000,00 euro>>.

**Art. 22** modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituita dalla seguente:  
<<a) progetti di animazione economica, finalizzati alla promozione e diffusione della cultura artigiana e promozione delle opportunità offerte dal settore artigiano; per tali finalità i progetti comprendono attività che mettano in relazione il mondo dell'artigianato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado attraverso l'impiego delle botteghe scuola di cui all'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002 nonché attività dirette a fornire assistenza ed informazioni a imprenditori artigiani e ad aspiranti imprenditori artigiani, intendendosi come tali le persone fisiche intenzionate ad avviare un'attività imprenditoriale;>>.

**Art. 23** modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole <<voci di spesa>> sono inserite le seguenti: <<, comprese le variazioni di costo in aumento delle voci di spesa medesime, >>.

**Art. 24** modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la lettera a) è abrogata;
  - b) alla lettera c), dopo la parola: <<ricevuto>> sono aggiunte le seguenti: <<dall'impresa unica, così come definita all'allegato A>>.

## **Art. 25** inserimento del Capo I bis al Titolo III del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo il Capo I del Titolo III del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserito il seguente:

### <<CAPO I BIS BOTTEGHE SCUOLA

#### Art. 87 bis (*Individuazione dei settori*)

1. La Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale di cui all'articolo 21 della legge regionale 12/2002, individua i settori di attività ed i mestieri artigiani per il riconoscimento delle botteghe scuola e provvede, con cadenza triennale, all'eventuale aggiornamento degli stessi.
2. I mestieri artigiani di cui al comma 1 sono individuati tenendo conto che il ruolo della bottega scuola è quella di rendere incisiva l'azione di trasferimento di competenze e conoscenze alle giovani generazioni, con particolare riferimento ai mestieri tradizionali a rischio di estinzione ed a quelle specializzazioni fortemente richieste ma difficilmente reperibili sul mercato del lavoro.
3. I settori di attività ed i mestieri individuati dalla Commissione regionale ai sensi del comma 1, sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione regionale, nella sezione dedicata all'artigianato, unitamente all'avviso di presentazione della domande per il riconoscimento della bottega scuola da parte delle imprese artigiane interessate ed operanti nei settori medesimi.>>.

#### Art. 87 ter (*Riconoscimento delle botteghe scuola*)

1. Ai fini del riconoscimento della bottega scuola sono richiesti i seguenti requisiti:
  - a) che l'impresa svolga almeno un'attività fra quelle individuate ai sensi dell'articolo 87 bis, comma 1;
  - b) il possesso del titolo di maestro artigiano per l'attività di cui alla lettera a);
  - c) il possesso del titolo di maestro artigiano del titolare di impresa individuale o, nel caso di attività svolta in forma societaria, di almeno un socio lavoratore.
2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché le singole imprese siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1. In tale ipotesi nella domanda per il riconoscimento della bottega scuola viene individuato il soggetto capofila per i rapporti con il CATA.
3. Ai fini del riconoscimento della bottega scuola è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano, domanda per il riconoscimento della bottega scuola, redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore artigianato.
4. Il riconoscimento della bottega scuola avviene con decreto dell'Assessore competente alle attività produttive.
5. L'elenco delle botteghe scuola riconosciute ai sensi del comma 4, è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione regionale, nella sezione dedicata all'artigianato.

#### Art. 87 quater (*Progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana*)

1. Per l'attuazione dei progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana proposti, il CATA, ai sensi dell'articolo 77, comma 3, lettera a), si avvale della bottega scuola per lo svolgimento di attività dimostrative e di promozione dei mestieri artigiani e delle tecniche produttive; tali attività possono essere svolte presso i laboratori artigiani della bottega scuola, presso gli istituti scolastici ovvero mediante i locali e le attrezzature messe a disposizione gratuitamente dal CATA.

2. Qualora siano state riconosciute più botteghe scuola per il medesimo settore di attività, individuate con le procedure di cui all'articolo 87 bis, nella scelta della bottega scuola cui affidare la realizzazione dei progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana, il CATA adotta il criterio della maggiore anzianità anagrafica del maestro artigiano titolare o socio lavoratore della bottega scuola.>>.

### **Art. 26** modifiche all'articolo 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto alla fine il seguente periodo:

<< In tale area di intervento rientrano inoltre i progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana che mettano in relazione il mondo dell'artigianato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, realizzati per il tramite della bottega scuola, di cui all'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002.>>.

b) dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserita la seguente:

<<c bis) l'Iva qualora costituisca un costo non detraibile per il CATA>>.

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis) Per i progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, realizzati mediante l'impiego delle botteghe scuola sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per il personale del CATA per l'organizzazione degli incontri da attivare presso le botteghe scuola o gli istituti scolastici o i locali messi gratuitamente a disposizione dal CATA, entro il limite massimo di 12 ore per progetto;

b) spese da riconoscere, per il tramite del CATA, all'impresa o alle imprese artigiane cui sia stato riconosciuto il titolo di botteghe scuola coinvolta nel progetto di animazione economica, nella misura di euro 200,00 per ciascuna bottega scuola e giornata di attività ed entro il limite massimo di 1.400,00 euro annui, a titolo di rimborso forfettario degli oneri diretti ed indiretti sostenuti per la valorizzazione dei mestieri artigiani;

4 ter) Nel caso di bottega scuola costituita da più imprese artigiane, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 4 bis è riconosciuto all'impresa capofila.>>.

### **Art. 27** modifiche all'articolo 98 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 98 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

b) alla lettera d), dopo la parola: <<ricevuto>> sono inserite le seguenti: <<dall'impresa unica, così come definita all'allegato A>>.

### **Art. 28** sostituzione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. L'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.

### **Art. 29** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sostituzione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 33/2012

Allegato A  
(Riferito agli articoli 3, comma 1, 5 comma 2, 86 comma 1, lettera c), 98 comma 1, lettera d)

Campo applicazione Reg. (CE) n. 1407/2013

**Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013**

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi:
  - a) aiuti a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  - b) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  - c) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
    - 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
    - 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  - d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del punto 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, lo stesso si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.
4. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:
  - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

**Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013**

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.>>

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

VISTO: IL PRESIDENTE